

COMUNE DI GUARENE
PROVINCIA DI CUNEO

RELAZIONE TECNICA
ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI AL 31.12.2020

I - Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Successivamente è stato emanato il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 recante il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, che detta regole precise per la partecipazione alle società.

2. Piano operativo e rendicontazione

L’art. 4 del D.Lgs. 175/2016 stabilisce espressamente le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche prevedendo, da un lato che, le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; dall’altro che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

Si rappresenta inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga alle condizioni poste dal comma 1 del richiamato articolo 4, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

L'art.20, del D.Lgs. n.175/2016 prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016.

I provvedimenti in argomento sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Il piano e la relazione sui risultati conseguiti sono trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 29/12/2020, è stata adottata la revisione ordinaria delle partecipazioni, corredata della relativa relazione tecnica, ai sensi dell'art.20, D.Lgs. n.175/2016.

Gli esiti della revisione ordinaria di cui sopra sono stati i seguenti

mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2016:

1	EGEA SPA	quota dello 0,26%	Mantenimento
2	Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.r.l.	quota dello 0,50%	Mantenimento
3	G.A.L. Langhe Roero Leader	quota dello 0,46%	Mantenimento
4	S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.	quota del 4,738%	Mantenimento
5	S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l	quota del 2,03 %	Mantenimento
6	Mercato ortofrutticolo del Roero	Quota del 6,00%	Mantenimento finalizzato ad esplorare attentamente ogni possibile misura alternativa di razionalizzazione, compatibile col quadro normativo in essere e con le specifiche e particolari caratteristiche de MOR garantendone l'attuazione entro il 31.1.2021

si stabiliva altresì quanto segue

Mercato ortofrutticolo del Roero scarl il mantenimento della società finalizzato ad esplorare attentamente ogni alternativa di razionalizzazione , compatibile con il complesso quadro normativo in essere e con le specifiche e particolari caratteristiche del Mor, garantendone l'attuazione entro la data del 31.12.2021

Il medesimo art.20, del D.Lgs. n.175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente tale revisione ordinaria delle partecipazioni, quale continua analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Anche per l'anno 2020 vengono quindi verificati i dati e le informazioni rilevate dalle società partecipate sia con riferimento alle azioni già attuate o in corso di attuazione per definire le linee di intervento per i periodi successivi.

La relazione tecnica che si predispone contempla per ogni società una scheda di dettaglio i cui contenuti minimi sono indicati negli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche fornite dal MEF.

Si evidenzia che il Comune di GUARENE non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari.

Il Comune pertanto non ha indicato società a partecipazione indiretta in quanto non esistono partecipazioni detenute attraverso una "tramite" di controllo.

01. E.G.E.A. - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.a.

INFORMAZIONI GENERALI

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	00314030180
Denominazione	E.G.E.A S.P.A. ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE SPA
Anno di costituzione della società	1924
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	ATTIVA
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO

(1) .

NOME DEL CAMPO	
Stato	ITALIA.
Provincia	CUNEO
Comune	ALBA
CAP *	12051
Indirizzo *	VIA VIVARO N. 2
Telefono *	0173441155
FAX *	
Email *	egea@pec.egea.it

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	ATECO 64.2 Assunzione e gestione partecipazioni (holding
Peso indicativo dell'attività %	
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I PARAMETRI FISSATI DAL TULPS

numero medio dipendenti	49,00
numero dei componenti organo di amministrazione	3
numero dei componenti dell'organo di controllo	8

Costo del personale	4.436.045,00
compenso componenti organo di amministrazione	128.992,00
Compensi organi controllo	72.880,00

FATTURATO	
2020	7.653.978,00
2019	7.752.978,00
2018	7.601.053,00

RISULTATO DI ESERCIZIO	
2020	2.459.881,00
2019	1.746.446,00
2018	1.087.337,00

2017	5.590.077,00
2016	2.113.858,00

DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	00314030180
Denominazione	E.G.E.A S.P.A. ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE SPA
Quota di partecipazione	0,26%
Tipo di controllo	nessuno

OGGETTO SOCIALE:

L'attività industriale è diretta alla produzione di beni e servizi, anche tramite la gestione in appalto o in concessione, nonché all'acquisto, alla costruzione e alla manutenzione di impianti:

- nel settore del gas metano per uso civile e industriale mediante il trattamento, l'accumulo e la distribuzione;
- nel settore idrico integrato mediante la captazione, il sollevamento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione di acqua potabile e per usi diversi, nonché la raccolta, il collettamento e la depurazione di acque di scarico;
- nel settore dell'igiene urbana mediante la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, inclusa la termovalorizzazione e la gestione delle discariche, la pulizia delle strade e le altre attività connesse all'igiene urbana ed all'arredamento urbano;
- nel settore del teleriscaldamento mediante la produzione, la distribuzione e la vendita di calore;
- nel settore dell'energia elettrica per utilizzazioni industriali, commerciali e civili, inclusa l'illuminazione pubblica e l'illuminazione votiva, mediante la produzione e la distribuzione;
- nel settore della telefonia fissa e mobile in modo diretto o indiretto, mediante accordi con altre imprese operanti nel settore;
- nel settore degli impianti elettrici o elettronici, di riscaldamento, idrici, idrosanitari e a gas mediante l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la gestione e la manutenzione degli stessi;
- nel settore dei combustibili solidi e non, per uso domestico o industriale o del carburante.

La società potrà inoltre svolgere, nel rispetto delle norme di legge, l'attività di commercializzazione e distribuzione nella circolazione dei beni e dei servizi oggetto della propria attività, dei combustibili per uso domestico o industriale e dei carburanti, nelle varie forme dirette o indirette.

La società, anche tramite controllate o consociate, potrà svolgere, nel rispetto delle normative vigenti in materia, ogni attività di natura industriale, tecnica e commerciale nei settori sopra indicati e in quelli ad essi connessi ed affini, e più in generale, nei settori dell'energia, ambiente e telecomunicazioni.

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite La società svolge attività di interesse generale su servizi di rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico., mediante la controllata Tecnoedil spa, che è consorziata nella Società AETA SCARL per la gestione del servizio idrico integrato nella zona nord-est dell'ATO n. 4 Cuneese.

EGEA svolge, nel territorio del Comune, servizi pubblici di interesse generale e pertanto sono confermate tutte le ragioni a sostegno del mantenimento della partecipazione e della configurazione della società come già evidenziate nelle precedenti deliberazioni e determinazioni di questa Amministrazione comunale.

La partecipazione alla Società risulta necessaria e attuale per la fruizione dei servizi, nonché anche in riferimento al recente affidamento del servizio idrico integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese (di seguito anche: s.i.i.), effettuato a mezzo di delibera dell'Ente di governo dell'ambito (di seguito anche: EGATO), adottata nella seduta di Conferenza 27 marzo 2019, n. 6. La medesima delibera n. 6/2019 ha altresì previsto "un periodo transitorio nel quale il gestore d'ambito potrà individuare con i soggetti pubblici esistenti una strategia idonea a favorire il processo di riorganizzazione e razionalizzazione".

Posto che, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, competono ai Consigli Comunali le funzioni concernenti "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali", e che dunque le scelte concernenti la partecipazione in società di un Comune sono riservate al Comune medesimo, è volontà della scrivente Amministrazione di ottemperare alle disposizioni dell'EGATO in materia della gestione del s.i.i., ricorrendo alla società Tecnoedil Spa (controllata da EGEA), nelle forme che potranno essere individuate e, al momento, per il tramite della società consortile AETA S.c.a.r.l., la cui partecipazione indiretta è funzionale al mantenimento del servizio e analogamente non rinunciabile.

Quanto sopra è giustificato anche e comunque nell'ottica di garantire la continuità e qualità del servizio nel sopra richiamato "periodo transitorio", anche per non diminuirne il valore patrimoniale, a danno della struttura patrimoniale e finanziaria del Comune.

Sarà la Giunta Comunale, di intesa con le altre Amministrazioni interessate, a provvedere ai necessari adempimenti, ferme restando le competenze generali del Consiglio Comunale.

Condizioni previste dall'art. 20: Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE:

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

La partecipazione non comporta oneri per l'ente. La società svolge con profitto la propria attività e distribuisce ogni anno utili all'ente.

2. ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO
Società consortile a responsabilità limitata

INFORMAZIONI GENERALI

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02513140042
Denominazione	ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Anno di costituzione della società	27/05/1996
Forma giuridica	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	ATTIVA
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO

(2) .

NOME DEL CAMPO	
Stato	ITALIA.
Provincia	CUNEO
Comune	ALBA
CAP *	12051
Indirizzo *	PIAZZA RISORGIMENTO N. 2
Telefono *	017335833
FAX *	0173363878
Email *	enteturismo@confcommercio.legal.mail.it

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	M 70.21 pubbliche relazioni e comunicazione
Peso indicativo dell'attività %	50%
Attività 2 *	J.61.90.2 Posto telefonico ed internet point
Peso indicativo dell'attività % *	25%
Attività 3 *	R. 93.19.1. enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
Peso indicativo dell'attività % *	15%
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I PARAMETRI FISSATI DAL TULPS

numero medio dipendenti	19
numero dei componenti organo di amministrazione	5
numero dei componenti dell'organo di controllo	3

Costo del personale	918.742,00
compenso componenti organo di amministrazione	0,00
Compensi organi controllo	24.171,00

FATTURATO	
2020	2.268.134,00
2019	2.318.081,00
2018	1.464.340,00

RISULTATO DI ESERCIZIO	
2020	0
2019	0
2018	0
2017	0
2016	0

DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02513140042
Denominazione	ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Quota di partecipazione diretta	0,50%
Tipo di controllo	Partecipazione non di controllo

OGGETTO SOCIALE:

Promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento.

In particolare, potrà svolgere le seguenti attività':

- svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite dai medesimi enti pubblici;
- raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica;
- assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
- promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse Turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i Turisti e a favorirne il soggiorno;
- sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e delle popolazioni Locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità Turistica;
- ogni azione volta a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di Offerta turistica da parte degli operatori.

La società potrà operare unicamente con gli enti partecipanti o affidanti nell'ambito turistico di competenza e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati. Sono esplicitamente escluse le attività commerciali in mercato concorrenziale ed ogni attività che preveda la percezione di corrispettivi a fine di lucro.

La società non potrà detenere partecipazioni o quote in altre società, enti o soggetti giuridici di qualsivoglia natura, salvo il caso di esplicita deroga prevista dalla normativa. La società non potrà concordare avalli, fideiussioni e garanzie reali a favore di terzi

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite La società svolge la promozione turistica del territorio nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. n. 75/1996

Condizioni previste dall'art. 20: Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016

AZIONI DA INTRAPRENDERE:

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

La società svolge un servizio di interesse generale che riveste sempre maggiore importanza per l'economia del territorio, che risulta ulteriormente ampliato dalla prevista incorporazione del territorio di Asti e dei comuni del Monferrato.

**3.G.A.L -
LANGHE ROERO LEADER SCARL**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02316570049
Denominazione	LANGHE ROERO LEADER SCARL
Anno di costituzione della società	1995
Forma giuridica	Società cooperativa a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	ATTIVA
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO

⁽³⁾ .

NOME DEL CAMPO	
Stato	ITALIA.
Provincia	CUNEO
Comune	BOSSOLASCO
CAP *	12060
Indirizzo *	Piazza Oberto 1
Telefono *	0173/793508
FAX *	0173/793441
Email *	galbossolasco@legamail.it

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	M.70.21 pubbliche relazioni e comunicazioni
Peso indicativo dell'attività %	50%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I PARAMETRI FISSATI DAL TULPS

numero medio dipendenti	3
numero dei componenti organo di amministrazione	4
numero dei componenti dell'organo di controllo	3

Costo del personale	128.524,00
compenso componenti organo di amministrazione	0
Compensi organi controllo	10.113,00

FATTURATO	
2020	212.712,00
2019	250.807,00
2018	225.040,00

RISULTATO DI ESERCIZIO	
2020	4.226,00
2019	2.177,00
2018	30.685,00
2017	1.364,00
2016	1.922,00

DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02437020049
Denominazione	LANGHE ROERO LEADER SCARL
Quota di partecipazione	0,46%
Tipo di controllo	nessuno

OGGETTO SOCIALE:

La società ha per oggetto la promozione degli interessi istituzionali, economici e commerciali dei propri soci attraverso lo studio, l'attuazione ed il coordinamento di iniziative utili allo sviluppo sociale ed economico, improntate alla valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, del folclore, sportivo, naturalistico, paesaggistico ed ambientale del territorio delle Langhe e del Roero in generale, in particolare dei Comuni che avranno aderito alla programmazione CLLD Leader (Community-led Local Development) o SLTPLeader (Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo), con tassativa esclusione di qualsiasi proprio fine di lucro.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà avviare tutte le attività ritenute utili fra le quali, a titolo di esempio, si citano:

- a) elaborazione di strumenti programmatici e progettuali, ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione, attraverso i quali reperire contributi e finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale e comunitario utili ad adottare ogni misura di sostegno all'economia, all'occupazione e alla qualità della vita della popolazione residente sul territorio;
- b) animazione e promozione dello sviluppo rurale;
- c) progettazione e attuazione di interventi innovativi da parte di operatori locali pubblici e privati, correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità;
- d) realizzazione di progetti finalizzati alla diversificazione dell'economia rurale, all'ideazione e commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale;
- e) monitoraggio delle opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello comunitario, nazionale, regionale o locale, anche attivando sinergie tra i diversi soggetti consorziati;
- f) applicazione delle nuove tecnologie dell'innovazione e della comunicazione in ambiente rurale;
- g) promozione dell'offerta di servizi da parte delle aziende agricole, con particolare attenzione alle tematiche di salvaguardia ambientale e presidio del territorio, favorendo nel contempo la qualità dei prodotti agroalimentari, il miglioramento delle tecniche di produzione/trasformazione, la crescita della loro commercializzazione;
- h) promozione e collocamento delle produzioni locali;
- i) promozione di attività turistiche ed agrituristiche;
- j) promozione delle attività culturali;
- k) promozione della tutela del paesaggio e dell'ambiente locale;
- l) promozione delle attività finalizzate a valorizzare e rendere fruibile in modo integrato il patrimonio rurale locale (storico-architettonico, ambientale, culturale e produttivo);
- m) promozione, assistenza e sostegno allo sviluppo dell'attività agricola, artigianale e imprenditoriale locale;
- n) realizzazione di iniziative ed eventi, direttamente o su incarico, relativamente alle attività di promozione di cui ai punti precedenti, quali convegni, congressi, fiere, esposizioni, manifestazioni culturali, sportive, folcloristiche ed enogastronomiche;
- o) formazione professionale e informazione;
- p) ogni altra azione connessa o comunque anche indirettamente utile alle precedenti.

3 - In particolare per le iniziative a valere sulla Programmazione CLLD Leader, la società si baserà sul modello di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) che, come disposto

dall'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è:

- a) concentrato su territori subregionali specifici, coincidenti con il territorio degli Enti Pubblici Locali aderenti al GAL;
- b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
- c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
- d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione."

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 art. 59 comma 5 una quota del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER attraverso i GAL; i GAL dunque:

- sono uno strumento attuativo della PAC, attuano LEADER senza fine di lucro e fuori dall'attività commerciale, offrendo un servizio pubblico di interesse generale fuori mercato in quanto privo di rilevanza economica (SINEG - Servizio di Interesse Non Economico Generale);
- hanno compagini che comprendono obbligatoriamente portatori di interesse pubblici e privati (art. 32 comma 2 Reg. UE 1303/2013), tra cui quindi anche Comuni (in forma singola o associata), quale unica modalità per poter partecipare alla Programmazione Leader e consentire al loro territorio rurale di beneficiare dei relativi contributi.

Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Reg. UE 1303/2013:

"Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

- a) concentrato su territori subregionali specifici;
- b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;
- c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
- d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione."

Condizioni previste dall'art. 20: Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

La società riferisce:

- 1) Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art.4, c.6 del D.Lgs. 175/2016 (art. 20, c. 2 lett. a);
- 2) Il GAL ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (art. 20 comma 2 lettera b); gli amministratori del GAL non percepiscono compensi e a tal proposito si rinvia alla "Deliberazione n. 7 del 20.01.2016 Bormio SO Guida VSG" della Corte dei Conti sezione Lombardia in cui sostanzialmente, per la parte inerente il rapporto tra il numero dei dipendenti e il numero degli Amministratori nelle società partecipate dagli Enti Pubblici, i Giudici della Corte dei Conti confermano l'orientamento in merito al fatto che in assenza di compensi agli amministratori, l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica può dirsi comunque raggiunto a prescindere dal n. di amministratori e dal rapporto n. amministratori e n. dipendenti;
- 3) Il GAL è l'unico a poter svolgere sul proprio territorio di riferimento le attività di sua competenza

che non possono essere svolte dunque da altre società (art.20 comma 2 lettera c);

4) Il GAL ha conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (art. 20 comma 2 lettera d, art. 26 comma 12 quinquies); si evidenzia che i GAL - in quanto unici soggetti sul territorio deputati dall'Unione Europea, attraverso la Regione Piemonte e ARPEA, all'attuazione della Programmazione Leader, sulla base di appositi Regolamenti Europei - svolge un servizio pubblico di interesse generale privo di rilevanza economica, fornendo servizi non erogabili in un contesto di mercato; se ne può dedurre che i servizi svolti dai GAL relativamente a Leader non hanno rilevanza economica in quanto non erogabili/vendibili sul mercato; infatti la partecipazione ai Bandi Pubblici emessi dai GAL da parte dei soggetti aventi titolo (sia pubblici sia privati) non avviene dietro pagamento di somme al GAL a titolo di corrispettivo per l'erogazione di un servizio, ma avviene semplicemente grazie al fatto che tali soggetti risiedono in territori le cui Amministrazioni Comunali hanno aderito al GAL in forma singola o associata. Non può dunque esistere una relazione tra il servizio erogato dai GAL e il fatturato del GAL stesso;

5) Il GAL svolge un SINEG (Servizio di Interesse Non Economico Generale) e non ha avuto risultati negativi nei cinque anni precedenti (art. 20 comma 2 lettera e);

6) Il GAL presenta costi di funzionamento già evidentemente molto bassi, che non si ritiene possano essere oggetto di ulteriore contenimento se non a costo di compromettere la continuazione dell'attività istituzionale (art, 20a comma 2 lettera f);

7) circa l'aggregazione del GAL con altre società, vale quanto indicato al punto 3 (art. 20 comma 2 lettera g).

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

La società è costituita come GAL e rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4, comma 6, D.Lgs.175/2016. Partecipa al programma di sviluppo rurale del territorio attraverso la predisposizione di bandi per la gestione di fondi europei ai sensi del relativo Regolamento UE.

4. S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	03168260044
Denominazione	Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.
Anno di costituzione della società	
Forma giuridica	
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	ATTIVA
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO

(4) .

NOME DEL CAMPO	
Stato	ITALIA.
Provincia	CUNEO
Comune	ALBA
CAP *	12051
Indirizzo *	Piazza Risorgimento n.1
Telefono *	0173440366
FAX *	0173293467
Email *	sisiacque@pec.sisiacque.it

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	E.36
Peso indicativo dell'attività %	Raccolta trattamento e fornitura di acqua
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	50%
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I PARAMETRI FISSATI DAL TULPS

numero medio dipendenti	31
numero dei componenti organo di amministrazione	5
numero dei componenti dell'organo di controllo	3

Costo del personale	2.043.361,00
compenso componenti organo di amministrazione	18.000,00
Compensi organi controllo	19.438,00

FATTURATO	
2020	12.190.399,00
2019	12.916.571,00
2018	11.131.141,00

RISULTATO DI ESERCIZIO	
2020	1.361.267,00
2019	1.287.328,00
2018	1.272.213,00
2017	1.242.749,00
2016	1.171.779,00

DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	03168260044
Denominazione	Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.
Quota di partecipazione	2,418%
Tipo di controllo	Controllo congiunto per effetto delle norme statutarie

OGGETTO SOCIALE:

“La gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi Pubblici di captazione, acquisto, sollevamento, trattamento, trasporto e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque Reflue, ovvero di segmenti di esso.”

Rientrano comunque nell'oggetto della società la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue bianche e nere, nonché lo smaltimento dei fanghi residui, compreso l'utilizzo dei fanghi medesimi per la produzione di fertilizzanti per l'agricoltura, mediante l'impianto di specifiche lavorazioni.

La società è legittimata, in conformità alla normativa vigente, a riscuotere i canoni e le tariffe dei servizi espletati.

Previo giudizio di compatibilità ai sensi dell'allegato 2, n. 2) lett. A) alla delibera della Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali nell'autorità d'ambito n. 2 del 7 agosto 2006 e fermo restando che la gestione del servizio idrico integrato deve rimanere l'attività prevalente, la società, nel rispetto dell'art. 113, comma 5, lett. C) del D.lgs. n. 267/00 potrà svolgere anche le sotto elencate attività:

- gestione dei rifiuti liquidi;
- utilizzo del biogas autoprodotta, nonché produzione, scambio e commercializzazione dell'energia proveniente dal biogas;
- attività di consulenza tecnica, amministrativa e gestionale, anche mediante laboratori di analisi chimica e batteriologica sulle acque e sui fanghi,
- progettazioni e studi di fattibilità, direzione lavori che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali.

Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di cui all'articolo 113, comma 5, lett. C) e comma 15 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed esclusivamente al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società:

- può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli sopra indicati.
- può partecipare a società, aziende, enti, consorzi ed altre forme associative.
- in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale può effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie;
- può svolgere servizi pubblici presso enti locali non soci ed inoltre attività ad essa richieste da altri soggetti pubblici o privati.

La società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi.

La società è investita della progettazione e costruzione degli impianti per lo svolgimento dei servizi di cui ai punti precedenti. Essa provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento

dei servizi Pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing.

In ordine alle attività rientranti nell'oggetto sociale per le quali la Legislazione stabilisca un periodo transitorio di prosecuzione delle gestioni in atto ed il successivo affidamento esclusivamente mediante gara, la società prosegue nell'attuale gestione per il periodo massimo previsto dalla legge.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la società potrà partecipare alle predette gare per l'assegnazione di quei servizi che risultano ad essa attualmente affidati in via diretta”.

Con deliberazione del C.C. n. 32 del 19.12.2018 è stata autorizzata la fusione per incorporazione delle società SIPI srl e SIIAR srl in SISI srl, la quale proseguirà, come società in house providing, nello svolgimento dei medesimi compiti già espletati dalle predette società. La stessa è stata poi attuata giuste deliberazioni delle rispettive assemblee delle predette società, avvenute in data 18/12/2018 ed in data 09/07/2019, con decorrenza 01/01/2019.

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Condizioni previste dall'art. 20: Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016

AZIONI DA INTRAPRENDERE:

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società svolge con profitto la gestione del servizio idrico integrato per conto della competente autorità d'ambito. La partecipazione non comporta oneri per l'ente.

5.S T.R. Società Trattamento Rifiuti s.r.l.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02996810046
Denominazione	S.T.R. Società Trattamento Rifiuti s.r.l.
Anno di costituzione della società	27/05/2004
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	ATTIVA
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO

⁽⁵⁾ .

NOME DEL CAMPO	
Stato	ITALIA.
Provincia	CUNEO
Comune	ALBA
CAP *	12051
Indirizzo *	Piazza Risorgimento n.1
Telefono *	0173/364891
FAX *	0173/442435
Email *	str@pec.it

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	E.38.32 Recupero e cernita di materiali
Peso indicativo dell'attività %	50%
Attività 2 *	E.38.21 Trattamento e smaltimento rifiuti non pericolosi
Peso indicativo dell'attività % *	25%
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I PARAMETRI FISSATI DAL TULPS

numero medio dipendenti	44
numero dei componenti organo di amministrazione	5
numero dei componenti dell'organo di controllo	4

Costo del personale	
compenso componenti organo di amministrazione	18.441,00
Compensi organi controllo	21.402,00

FATTURATO	
2019	10.272.716,00
2018	10.015.963,00
2017	9.723.492,00

RISULTATO DI ESERCIZIO	
2019	
2018	149.695,00
2017	220.060,00
2016	241.567,00
2015	232.016,00

DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02996810046
Denominazione	S.T.R. Società Trattamento Rifiuti s.r.l.
Quota di partecipazione	2,03%
Tipo di controllo	Controllo congiunto per effetto delle norme statutarie

OGGETTO SOCIALE:

"1. Ai sensi delle leggi vigenti la società è ente titolare della proprietà degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, conferiti dagli enti locali o loro forme associative, destinati all'esercizio dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti.

2. La società gestisce inoltre gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a seguito della scadenza dei contratti con gli attuali gestori, salvo che la competente autorità d'ambito di cui alla L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, deliberi di optare per l'individuazione del nuovo gestore delle predette Infrastrutture a mezzo di gara pubblica.

La società assume altresì la gestione degli impianti che è conferita dall'associazione d'ambito.

Negli impianti si intendono ricompresi quelli di trattamento, valorizzazione, stabilizzazione, compostaggio, incenerimento, termovalorizzazione e ogni altro impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, nonché l'esercizio di ogni ulteriore operazione di recupero e smaltimento dei rifiuti, per conto o nei confronti degli enti soci.

3. La società può eseguire ogni altra attività attinente o connessa ai servizi ed alle operazioni di cui ai commi precedenti, ivi compresi studi, ricerche, nonché la progettazione e la realizzazione di impianti specifici.

Sono escluse le attività di erogazione dei servizi all'utenza, nonché le altre attività vietate dalle leggi vigenti.

4. La società provvede al perfezionamento di tutti gli atti e le procedure necessarie per l'ottenimento, da parte degli enti competenti, di autorizzazioni, concessioni e licenze, relativi alle opere da compiere ed alle attività da espletare, anche in nome e per conto degli enti soci.

Art. 5 (attività contrattuale)

1. La società può stipulare mutui e finanziamenti, attivi o passivi, garantiti ipotecariamente, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società aventi scopo analogo, affine, o complementare al proprio, ove consentito dalle leggi vigenti.

2. Per la realizzazione delle attività sociali la società può anche utilizzare l'organizzazione ed il personale dei soci pubblici, ivi compresi gli uffici tecnici, in funzione delle rispettive competenze e capacità professionali, ovvero incaricare consulenti e professionisti, società di progettazione, o stipulare appalti con imprese terze.

3. Ai sensi delle leggi vigenti il consorzio di bacino, di cui alla L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, consorzio albese braidese servizi rifiuti, può affidare alla società lo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione dei servizi all'utenza relativi ai rifiuti, ivi compreso l'esercizio delle attività gestionali di committenza per l'esecuzione dei contratti con i gestori dei servizi medesimi.

4. La società esercita altresì le attività indicate al comma precedente per tutti i contratti in cui è succeduta agli enti locali, o al consorzio di bacino”

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite: La società svolge una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.

Condizioni previste dall'art. 20: Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE:

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive

ESITI DELLA RICOGNIZIONE: MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione ed ha distribuito una quota dell'utile dell'esercizio 2015 ai soci. La partecipazione non comporta oneri per l'ente.

6.MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (MOR scarl)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02605270046
Denominazione	Mercato Ortofrutticolo del Roero società consortile a responsabilità limitata (MOR scarl)
Anno di costituzione della società	
Forma giuridica	Società cooperativa a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	ATTIVA
Anno di inizio della procedura⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO

(6) .

NOME DEL CAMPO	
Stato	ITALIA.
Provincia	CUNEO
Comune	CANALE
CAP *	12043
Indirizzo *	Piazza Italia n. 18
Telefono *	0173/970115
FAX *	
Email *	Mercato.roero@pec.it

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	82.99.3
Peso indicativo dell'attività %	servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I PARAMETRI FISSATI DAL TULPS

numero medio dipendenti	1
numero dei componenti organo di amministrazione	0
numero dei componenti dell'organo di controllo	1

Costo del personale	69.720,00
compenso componenti organo di amministrazione	0
Compensi organi controllo	0

FATTURATO	
2020	351,415,00
2019	401.232,00
2018	362.163,00

RISULTATO DI ESERCIZIO	
2020	1.676,00
2019	9.504,00
2018	1.503,00
2017	3.262,00
2016	-7.139,00

DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02605270046
Denominazione	Mercato Ortofrutticolo del Roero società consortile a responsabilità limitata (MOR scarl)
Quota di partecipazione	6,00%
Tipo di controllo	Controllo congiunto per effetto delle norme statutarie

OGGETTO SOCIALE:

“L’azienda consortile per il potenziamento e la gestione del mercato Ortofrutticolo del Roero ha lo scopo di provvedere alla gestione del mercato e di proporre ed adottare tutte le iniziative atte a migliorare e potenziare gli impianti e le strutture mercatali ivi compresa la realizzazione di nuove costruzioni e la ristrutturazione di quelle esistenti. L’azienda consortile inoltre perseguirà la promozione agricola del territorio anche attraverso l’adozione e l’utilizzo diretto o indiretto di tutti gli strumenti e canali commerciali”.

Finalità conseguite: gestione del mercato e potenziamento suoi impianti e promozione agricola del territorio

Condizioni previste dall’art. 20: la partecipazione in oggetto non risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 20 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 175/2016 e dall’art. 26 comma 12 quinquies avendo un fatturato medio inferiore ai 500.000,00 euro.

Tuttavia la normativa di cui sopra non si applica fino al 31.12.2021 nel caso in cui le società abbiano prodotto un risultato medio utile nel triennio precedente alla ricognizione, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 723 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha introdotto, all’articolo 24 del TUSPP, il comma 5-bis.

Al ricorrere di tale circostanza, dunque, le pubbliche amministrazioni detentrici delle partecipazioni sono “autorizzate” a non procedere all’alienazione delle medesime. In particolare chiede il legislatore che la società partecipata abbia prodotto un risultato medio in utile “nel triennio precedente alla ricognizione”.

Sebbene la lettera della norma non sia chiara nell’indicare quale sia il triennio da prendere in considerazione, il comma 1 dell’articolo 24 del TUSPP ancora l’attività di ricognizione alla data di entrata in vigore del decreto e quindi l’esercizio di riferimento dovrebbe essere il 2016. La questione si era già posta, in occasione della ricognizione straordinaria, in relazione a identiche o simili espressioni contenute nelle lettere d) ed e) del comma 2 dell’articolo 20 del TUSPP e la soluzione proposta dallo stesso giudice contabile (Corte dei Conti, Sez. Autonomie, Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art.v 24 del D. Lgs. 176/2016 – Delib. N. 19/SEZATU/2017/INPR del 21/07/2017) è stata quella di prendere in considerazione – come riferimento per la ricognizione – l’esercizio 2016, per cui, il triennio precedente rilevante è stato considerato quello 2013-2015.

Il comma 12-quinquies dell’articolo 26 del TUSPP, nel dettare una disciplina transitoria per l’applicazione del criterio di cui all’articolo 20, c. 2, lett. d), chiarisce che il triennio rilevante ai fini dell’adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all’articolo 24 è quello precedente all’entrata in vigore del decreto (2016) e quindi il triennio 2013-2015; Il comma 5-bis interviene su misure di razionalizzazione che si sono formate assumendo come parametro, quale esercizio in cui occorre fare la ricognizione, e cioè in cui occorre effettuare “la fotografia” dei dati e la valutazione dei criteri di razionalizzazione, quello 2016, per cui risulterebbe irrazionale una soluzione che intervenisse su tali misure (sospingendone gli effetti) assumendo un diverso e successivo arco temporale di riferimento; in tal caso, infatti, si avrebbe un’impropria sovrapposizione di periodi e valutazioni differenti.

Sulla base dell’art. 16 della legge 106/2021 l’amministrazione può prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie anche nell’anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017/2019

Nel triennio 2017/2019 dunque, MOR – in base ai dati contenuti nei piani di ricognizione prodotti dai comuni soci – presenta un risultato in utile che , per cui è possibile prevederne, ai sensi del comma 3 del DDL di conversione del D.L.73/2021 fino al 31.12.2022 il mantenimento dal momento che è già stato chiarito che «in assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore statale, [...] il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possa essere aggiornato a fronte di normative sopravvenute» (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 4/2016/PAR del 12.01.2016)

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Avvalersi dell'opportunità prevista dal comma 5 bis dell'art.24 TUSPP come già evidenziato nella delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 26.11.2019 finalizzato ad esplorare attentamente ogni possibile misura alternativa di razionalizzazione, compatibile con il complesso quadro normativo in essere e con le specifiche e particolari caratteristiche del MOR, garantendone l'attuazione entro la data del 31/12/2022, così come previsto dal comma 3 bis dell'art. 16 del ddl di conversione in legge del D.L. 73/2021 approvato dalla V commissione

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

MANTENIMENTO finalizzato ad esplorare attentamente ogni possibile misura alternativa di razionalizzazione, compatibile con il complesso quadro normativo in essere e con le specifiche e particolari caratteristiche del MOR, garantendone l'attuazione entro la data del 31/12/2022 secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 106/2021.

ESITI FINALI DELLA RICOGNIZIONE AL 31.12.2020

A conclusione dell'analisi sopra effettuata gli esiti della ricognizione delle partecipazioni al 31.12.2020 si possono così riassumere

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTO della propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006:

	SOCIETA'	QUOTA POSSEDUTA	ESITI DELLA RICOGNIZIONE
1	EGEA SPA	quota dello 0,26%	Mantenimento senza interventi
2	ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO S.C.R.L.	quota dello 0,50%	Mantenimento senza interventi
3	G.A.L. LANGHE ROERO LEADER	quota dello 0,46%	Mantenimento senza interventi
4	S.I.S.I. SOCIETÀ INTERCOMUNALE SERVIZI IDIRICI S.R.L.	quota del 2,418% rideterminata a seguito della fusione per incorporazione	Mantenimento senza interventi
5	S.T.R. SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L.	quota del 2,03 %	Mantenimento senza interventi
6	MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (MOR SCARL)	quota del 6,00%	Mantenimento finalizzato ad esplorare attentamente ogni possibile misura alternativa di razionalizzazione, compatibile con il complesso quadro normativo in essere e con le specifiche e particolari caratteristiche del MOR, garantendone l'attuazione entro la data del 31/12/2022 secondo quanto previsto dall'art.16 della legge 106/2021